

## **COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.49 del 25 luglio 2008**

Riunione del 26 giugno 2008

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Costanza Acciai

**CAF/38/08 – Appello della A.S.D. “Azzurra Volley” e dell’atleta Boyadzhieva Zdravka Svetoslavova avverso il provvedimento C.T.A. FIPAV in data 22-26.5.2008 (conferma del provvedimento FIPAV PRO TESS/AG/49249 (rectius 49289) reso dall’Ufficio Tesseramento in data 28.3.2008).**

### **LA CAF**

- letti gli atti ed esaminati i documenti

#### **PREMESSO CHE**

- con la decisione in epigrafe, la C.T.A. rigettava il gravame proposto dalla A.S.D. “Azzurra Volley” di Montescaglioso e dall’atleta Zdravka Svetoslavova Boyadzhieva avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento FIPAV PRO TESS/AG/49289 in data 28.3.2008, che aveva a sua volta revocato l’omologa del tesseramento della stessa atleta a far data dall’1.12.2007
- affermava infatti il primo Giudice che relativamente alla stagione sportiva 2007/08 - per la quale la A.S.D. “Sports and Events” aveva ceduto l’atleta in prestito oneroso alla Azzurra Volley - vi era prova in atti della “*acclarata sussistenza di un vincolo federale tra la Boyadzhieva e la Federazione Bulgara*” tale da “*far venir meno la validità del contestuale vincolo costituito tra l’atleta e la Federazione Italiana*”
- avverso tale delibera proponevano appello congiunto la Boyadzhieva e la Azzurra Volley, deducendo nel merito:
  - 1) inesistenza del Tesseramento con la Bulgarian Volleyball Federation e violazione delle norme in materia di onere della prova
  - 2) inesistenza del contratto con lo Slavia di Sofia e irrilevanza per l’Ordinamento Sportivo di un contratto di diritto privato
  - 3) violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e dell’art. 1 comma 3 dello Statuto Federale
  - 4) inapplicabilità dell’art. 43 comma 7 R.A.T.
  - 5) Violazione della normativa FIVB e FIPAV in materia di trasferimento degli atleti
  - 6) Violazione delle norme dello Stato italiano in materia di esclusione dell’associato con conseguente danno patrimoniale e non

sulla scorta degli argomenti di fatto e di diritto esposti in ricorso. Chiedevano inoltre sospendersi l’efficacia esecutiva della decisione impugnata ex artt. 28 e 29 R.Giur.; istanza questa rigettata dalla C.A.F. con provvedimento C.U. n. 47 del 13.6.2008

- all'udienza di discussione, tenutasi il 26.6.2008, si rinveniva nel fascicolo - e veniva contestualmente acquisita agli atti del procedimento - n. una informativa datata 18.6.2008 a firma del Procuratore Federale FIPAV, con allegati n. sei fogli stampati dalle pagine web dei siti [www.volleyplanet.it](http://www.volleyplanet.it) e [www.karsiyaka.com](http://www.karsiyaka.com) ove, in una medesima posa fotografica, la Boyadzhieva (che ammetteva di essere la prima giocatrice seduta a sinistra) figurava ritratta assieme a tutta la squadra dello Slavia Sofia in tuta sociale e scarpe da gioco. Il sito [www.karsiyaka.com](http://www.karsiyaka.com), inoltre, riportava quello di Zdravka Boyadzhieva tra i nominativi delle n. quattordici giocatrici ufficialmente in forza allo Slavia Sofia (n. quattordici, quante quelle ritratte nella fotografia) per la stagione sportiva 2007/08
- udite le parti e il loro Difensore (che chiedeva termine per il deposito di note e documenti) la C.A.F. si riservava di decidere.

### **OSSERVA**

La ricostruzione dei fatti storici che hanno caratterizzato - in Italia - la vicenda tesserativa della Boyadzhieva non è stata contestata dalla difesa appellante.

Essa dunque in data 22.12.2003 ha chiesto e ottenuto un primo tesseramento (per la società Orlandina Volley Pietra R.) poi omologato di anno in anno sino al momento della revoca, partecipando ininterrottamente all'attività della FIPAV con lo status di "atleta italiana" ai sensi degli artt. 20 e 43 n. 1 R.A.T., che consentono appunto il tesseramento come "atleta italiano" del cittadino straniero mai tesserato prima con una federazione straniera.

Tale indefettibile presupposto, viceversa, sarebbe venuto meno (di qui la revoca dell'omologa del tesseramento ex art. 43 n. 5 R.A.T., il reclamo proposto dal sodalizio e dall'atleta e il provvedimento della C.T.A. in questa sede impugnato) dal momento che, come comunicato per la prima volta dalla Volleyball Slavia Sofia al Presidente della Azzurra Volley con telefax in data 5.3.2008 (cfr. all. 14 al fascicolo di primo grado) la Boyadzhieva avrebbe militato in quella squadra per la stagione sportiva 2007/08 (prendendo anche parte alla partita n. 02 del campionato bulgaro svoltasi in data 3.11.2007 contro il CSKA) oltre che per la manifestazione CEV denominata Women's Challenge Cup.

La circostanza che precede trovava ulteriore riscontro:

- nel telefax datato 5.5.2008 e indirizzato alla FIPAV dal Competitions Director della CEV (in atti) ove - a fronte della richiesta di informazioni inoltrata a firma del Segretario Generale Alberto Rabiti il 18.4 precedente - si dichiara che in data 12.11.2007 la Boyadzhieva era stata inclusa nell'accredito collettivo CEV rilasciato allo Slavia Sofia per la partecipazione alla Women's Challenge Cup 2007/08
- nel telefax datato 17.3.2008 e indirizzato alla FIPAV dalla Bulgarian Volleyball Federation (cfr. all.15 al fascicolo di primo grado) ove - a fronte della richiesta di informazioni inoltrata a firma del Segretario Generale Alberto Rabiti il 12.3 precedente (cfr. all. 13 al fascicolo di primo grado) - si afferma chiaramente che la Boyadzhieva risulta "appartenere" allo Slavia Sofia sino all'anno 2012 in virtù di contratto avente decorrenza dall'1.9.2007, non essendo la stessa autorizzata a partecipare al campionato italiano da parte della Federazione Bulgara
- nel documento allegato sub 1. alla memoria integrativa datata 2.5.2008 e depositata dalla stessa Boyadzhieva dinanzi alla C.T.A., ovvero nel modello EC-04 (Women's Challenge Cup 2007/08 - Application Form for Additional Player) inoltrato via fax all'atleta direttamente dalla CEV in data 17.4.2008, che - peraltro compilato in ogni sua parte - riporta l'indicazione chiara ed inequivoca sia della Federazione di appartenenza ("Federation of Origin: BULGARIA") sia del relativo numero di cartellino ("National Player License: 1108").

A fronte di ciò, la difesa delle parti appellanti ha replicato che tali documenti sarebbero stati privi di valore probatorio e dunque "...inidonei a soddisfare l'art. 20 comma 2 R.G. e a dimostrare

*l'esistenza di un asserito tesseramento con la BVF*” sia per essere pervenuti via telefax e non in originale sia perché la Boyadzhieva mai avrebbe sottoscritto alcun contratto e/o comunque domanda di associazione presso la federazione bulgara; documenti questi che chiedeva fossero acquisiti in originale dalla CAF, così reiterando analoga istanza già valutata e disattesa dal Giudice di prime cure.

E' noto, tuttavia, che all'Ufficio Tesseramento è deputata in ambito FIPAV ogni attività di indagine, verifica, certificazione, decisione e controllo comunque propedeutica, connessa e/o conseguente al perfezionamento del vincolo tesserativo, alla sua omologa o revoca, così come alle singole fasi in cui il procedimento si articola. Esso dunque è il solo Ufficio federale abilitato ad acquisire informative e fornire attestazioni dotate di ufficialità - a norma di Statuto e di Regolamento - in ordine alla regolarità o meno della posizione di ciascun singolo tesserato (per tutte cfr. CAF C.U. n. 44 del 22.5.2007). Il tutto, ovviamente, fatte salve le decisioni degli Organi di giustizia sull'eventuale impugnazione dei provvedimenti adottati.

Ne consegue che, in ultima istanza, è proprio l'Ufficio Tesseramento a garantire il regolare svolgimento di tutti i campionati federali, così come la certezza di ogni singolo risultato sportivo e delle classifiche finali (sancita dall'omologa del competente Giudice Unico) se è vero come è vero che, a norma dell'art. 42 n. 2 R. Gare - fuori dagli altri casi ivi tassativamente previsti - i risultati omologati possono essere contestati o modificati solo a seguito della revoca dell'omologazione del tesseramento di uno o più degli atleti partecipanti.

Orbene, è di tutta evidenza che, dati i ritmi serrati del calendario agonistico, l'esercizio utile ed efficace delle funzioni suddette - peraltro indispensabile al raggiungimento degli scopi descritti all'art. 2 del vigente Statuto Federale - richiede tempestività e immediatezza in ordine all'istruzione, prima, e alla decisione, poi, dei singoli procedimenti.

In un quadro siffatto, è prassi comune e inveterata che - ancor più quando sia necessario relazionarsi con altre federazioni od Organismi sportivi internazionali - l'Ufficio Tesseramento (come qualsivoglia altro ufficio FIPAV) utilizzi lo strumento del telefax sia per inoltrare sia per ricevere comunicazioni, attestazioni e/o documenti non già in aggiunta ma in sostituzione dell'originale cartaceo.

Tali documenti, ove pienamente leggibili e intelligibili, come appunto nella fattispecie, soddisfano appieno tutti i requisiti di genuinità e di certezza sia quanto ai loro contenuti sia all'effettiva imputabilità degli stessi alla persona od Ente da cui provengono, essendo peraltro scambiati tramite utenze telefoniche ufficialmente e pubblicamente ricondotte ai diversi Organismi interessati.

Venendo ora al caso che ci occupa, non è revocabile in dubbio che, sulla base della documentazione acquisita e delle convergenti dichiarazioni rese a livello ufficiale da tutti i soggetti coinvolti (CEV; BVF; Slavia Sofia) debba ritenersi acclarata l'esistenza per la stagione sportiva 2007/08 di un vincolo tesserativo tra l'atleta Boyadzhieva e la BVF ovvero, quantomeno, l'interruzione dell'attività con l'associato vincolante a favore di sodalizio straniero (Slavia Sofia) senza autorizzazione dello stesso associato, con quanto ne consegue in ordine alla piena legittimità dei provvedimenti adottati dal Giudice di prime cure.

Quanto agli ulteriori accertamenti istruttori richiesti dagli odierni appellanti, si osserva come la FIPAV - che non ne è in possesso - non abbia titolo per pretendere e/o semplicemente richiedere l'invio in originale di documenti (quali il contratto Boyadzhieva/Slavia Sofia, il citato modello EC-04 e/o qualsivoglia diverso *form* associativo, recante o meno la sottoscrizione dell'atleta) rispetto ai quali non è stata né avrebbe potuto essere parte contraente.

Tali accertamenti, se del caso, potranno essere promossi dalla stessa Boyadzhieva che, evidentemente di ciò consapevole, risulta già essersi attivata in tal senso (cfr. in atti le lettere raccomandate a.r. indirizzate alla CEV in data 2.4.2008 e 1.7.2008, quest'ultima anche a BVF, Slavia Sofia e FIVB, oltre che alla FIPAV) salvo dover registrare che, nonostante il tempo trascorso

e gli interventi da essa compiuti anche tramite i propri Legali, alla data di deposito della presente sentenza (in caso contrario se ne avrebbe avuta notizia quantomeno nelle note autorizzate fatte pervenire dagli appellanti in data 3.7.2008) non uno dei destinatari all'indirizzo ha minimamente rettificato e/o comunque modificato la posizione già espressa nella corrispondenza precedente. Alle argomentazioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione, conseguono il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 25.07.2008